

Causa C-58/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

1° febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria)

Data della decisione di rinvio:

21 gennaio 2021

Ricorrente:

FK

Autorità resistente:

Ordine degli avvocati di Vienna

Oggetto del procedimento principale

Sicurezza sociale – Legge applicabile – Avvocati – Pensione di vecchiaia – Condizioni per la sua erogazione – Rinuncia all'esercizio della professione di avvocato nel territorio nazionale e all'estero

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché esame della compatibilità con il diritto dell'Unione del sistema pensionistico applicabile agli avvocati in Austria; articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

- 1) Si chiede come debba essere interpretato l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nel caso in cui, da un punto di vista quantitativo, il centro di interessi delle attività di una persona si trovi in uno Stato terzo in cui essa risieda e la persona medesima eserciti inoltre un'attività in due Stati membri (Repubblica federale di Germania e Austria), ove l'attività nei due Stati membri sia distribuita in modo tale che la parte decisamente prevalente venga svolta in uno Stato membro (nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania).

Nel caso in cui dall'interpretazione di tale disposizione risulti la giurisdizione dell'Austria, [si pone la seguente questione]:

- 2) Se la disposizione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), sub aa), della Rechtsanwaltsordnung (Ordinamento forense) e la disposizione dell'articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto dell'organismo di previdenza, parte A, 2018, basata sulla menzionata disposizione, siano compatibili o in contrasto con il diritto dell'Unione e i diritti dal medesimo garantiti nella parte in cui l'erogazione della pensione di vecchiaia è subordinata alla rinuncia all'esercizio della professione forense nel territorio nazionale e all'estero [articolo 50, paragrafo 2, lettera c), sub aa)] o, rispettivamente, in qualsiasi altro luogo (articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto, parte A, 2018).

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 15, 17, 20 e 21;

TFUE: articoli 49 e 56;

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: articoli 2, 3, 11, 13, 50 e 87;

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: articoli 14, 45 e 47.

Disposizioni nazionali pertinenti

Rechtsanwaltsordnung (ordinamento forense; in prosieguo: la «RAO»): articoli 49 e 50;

Verordnung der Vertreterversammlung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages über die Versorgungseinrichtungen Teil A der

österreichischen Rechtsanwaltskammern (Satzung Teil A 2018) (Regolamento dell'assemblea dei rappresentanti del Consiglio forense austriaco relativo ai sistemi di sicurezza sociale; in prosieguo: lo «Statuto, parte A, 2018»): articolo 26.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) è chiamato a pronunciarsi su un reclamo presentato da un avvocato (in prosieguo: il «ricorrente») avverso una decisione del Rechtsanwaltskammer Wien (Ordine degli avvocati di Vienna).
- 2 Il ricorrente possiede cittadinanza polacca e tedesca e ha svolto ovvero, rispettivamente, svolge tuttora attività forense in tre Stati (Germania, Svizzera e Austria).
- 3 A tal riguardo, le sue attività erano in un primo momento concentrate in Germania e successivamente (fino ad oggi) in Svizzera. In Austria, invece, ha svolto attività di avvocato solo in misura comparativamente limitata. L'attività svolta in Austria e il corrispondente fatturato non hanno mai superato il 10% delle ore complessive o del fatturato totale.
- 4 Il ricorrente non è mai stato residente in Austria. Il centro dei suoi interessi personali è stato in Germania dal 1996 al 2007 e, successivamente, in Svizzera.
- 5 Il ricorrente presentava una domanda all'Ordine degli avvocati di Vienna per il riconoscimento di una pensione anticipata di vecchiaia. Nella domanda, dichiarava di rinunciare soltanto all'esercizio della professione forense in Austria, ma non alle sue abilitazioni in Germania e Svizzera.
- 6 Con la decisione controversa, l'Ordine degli avvocati di Vienna respingeva la domanda di riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia presentata dal ricorrente, in base al rilievo che questi continuerebbe ad esercitare la professione forense in Germania e in Svizzera e che non risulterebbe quindi soddisfatta una condizione essenziale ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione (v. infra, punto 7).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Ad avviso dell'Ordine degli avvocati, una pensione anticipata di vecchiaia può essere erogata in Austria solo a seguito di rinuncia al diritto di esercitare la professione forense in tutto il mondo. È quanto si evince, in particolare, dall'articolo 26, paragrafo 1, punto 8 dello statuto, parte A, 2018.
- 8 Secondo il ricorrente, ciò è in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 La prima questione mira a individuare, in primo luogo, la legge applicabile. Infatti, è dubbia l'applicabilità della legge austriaca.
- 10 La legge applicabile è essenzialmente collegata al luogo dell'attività lavorativa principale.
- 11 Per le persone che esercitano abitualmente un'attività autonoma in due o tre Stati membri, l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 stabilisce i criteri per determinare la legislazione applicabile. Pertanto, la persona di cui alla disposizione menzionata è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza oppure, se non vi esercita la parte sostanziale della sua attività, alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività.
- 12 Il luogo di residenza principale del ricorrente è la Svizzera, dove svolge anche la parte sostanziale della propria attività in termini quantitativi. Inoltre, egli opera in altri due Stati membri (Germania e Austria) con intensità quantitativamente molto minore e la maggior parte di detta ulteriore attività viene esercitata in Germania.
- 13 Si pone la questione del modo in cui debba essere interpretato l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004 in una fattispecie come quella in esame, in cui una persona abbia tanto il centro di interessi delle sue attività quanto la propria residenza al di fuori di uno Stato membro e l'interpretazione letterale di tale disposizione determini l'inapplicabilità della legislazione di qualsiasi Stato membro. Ove un'interpretazione di detta disposizione dovesse condurre nondimeno all'applicazione della legislazione di uno Stato membro, non è chiaro quale legislazione (vale a dire, la legislazione di quale Stato membro) debba essere applicata nel caso in cui la persona interessata eserciti le sue attività in più Stati membri con diversa intensità.
- 14 In caso di applicabilità della legge austriaca, la seconda questione è volta a chiarire se l'articolo 50, paragrafo 2, punto 2, lettera c), sub aa), dell'Ordinamento forense – secondo cui il presupposto per il diritto alla pensione è la «rinuncia all'esercizio della professione forense nel territorio nazionale e all'estero» - e la disposizione dell'articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto, parte A, 2018, che su di essa si fonda – secondo cui il presupposto per il diritto alla pensione di vecchiaia è la «rinuncia al diritto di esercitare la professione forense ovunque» – siano compatibili con il diritto dell'Unione.
- 15 Infatti, tali disposizioni potrebbero, in particolare, essere in contrasto con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE, poiché, nel caso di specie, da un lato, sussiste un elemento transfrontaliero e, dall'altro, le disposizioni austriache in questione impediscono agli avvocati di stabilirsi.
- 16 Può ritenersi altresì sussistente una violazione del diritto alla proprietà ai sensi dell'articolo 17 della Carta. La garanzia della proprietà sul piano del diritto

dell'Unione tutela, infatti, anche gli interessi patrimoniali relativi alle prestazioni sociali previste per legge, quali, in particolare, le pensioni. Le restrizioni al diritto fondamentale di proprietà richiedono un fondamento normativo e devono essere giustificate da obiettivi di interesse generale dell'Unione, idonee al conseguimento dello scopo, nonché proporzionate. È dubbio se tutte le menzionate condizioni ricorrano nella specie.

- 17 Inoltre, la normativa austriaca potrebbe risultare in contrasto con la libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 TFUE, il diritto di svolgimento di attività lavorativa nonché di avvio ed esercizio di una professione liberamente scelta ai sensi dell'articolo 15 della Carta, nonché con il divieto di discriminazioni sancito dal diritto dell'Unione.

DOCUMENTO DI LAVORO